

La OReSa e le retribuzioni dei manager delle società quotate in borsa – 2a parte

Come descritto nel numero precedente de La Rivista, il 1° gennaio 2014 è entrata in vigore l'Ordinanza contro le retribuzioni eccessive nelle società quotate in borsa (OReSa). L'OReSa non contiene soltanto norme specifiche sulle retribuzioni, ma anche norme concernenti l'elezione e il mandato degli organi societari che si occupano delle retribuzioni.

Assemblea generale. L'assemblea generale degli azionisti elegge il presidente del CdA; lo statuto non può più conferire tale potere al CdA stesso (con un'eccezione, vedi in seguito). Come prima, l'assemblea inoltre deve eleggere gli altri membri del CdA e i membri del cosiddetto comitato di retribuzione.

Consiglio di amministrazione (CdA). L'elezione dei membri del CdA da parte dell'assemblea generale deve avvenire singolarmente e non globalmente, e annualmente; lo statuto non può più prevedere una durata più lunga del loro mandato. Fermo restando che la rielezione è permessa per un numero illimitato di volte, salvo che lo statuto preveda una durata massima del mandato. Sempre annualmente, l'assemblea elegge come presidente del CdA uno dei suoi membri. L'assemblea generale può revocare il presidente. Se la carica di presidente è vacante, l'OReSa prevede che il CdA ne nomini uno nuovo, ma soltanto per la rimanente durata del mandato; lo statuto può prevedere altre regole per il caso in cui la carica di presidente sia vacante.

Relazione sulle retribuzioni. Il CdA deve redigere annualmente una relazione scritta sulle retribuzioni della società, introdotta dall'OReSa. La relazione deve indicare (1) tutte le retribuzioni ai membri attuali del CdA, della direzione e del consiglio consultivo, come anche i mutui e i crediti a loro concessi e non ancora rimborsati; (2) tutte le retribuzioni agli ex membri di questi organi societari relative all'attività svolta a suo tempo o inusuali, come anche i mutui e i crediti a loro concessi a condizioni inusuali e non ancora rimborsati; e (3) lo stesso tipo di informazioni relative a persone vicine alle persone appena menzionate, senza però indicarne il nominativo.

Ufficio di revisione. L'ufficio di revisione verifica se la relazione del CdA sulle retribuzioni è conforme alla legge e all'OReSa.

Comitato di retribuzione. Soltanto i membri del CdA possono essere eletti come membri del comitato di retribuzione. L'elezione da parte dell'assemblea generale deve avvenire singolarmente e annualmente. La rielezione è permessa per un numero illimitato di volte, salvo che lo statuto preveda una durata massima del mandato. Se il comitato non è al completo, l'OReSa prevede che il CdA nomini i membri che mancano, ma soltanto per la rimanente durata del mandato; lo statuto può prevedere altre regole.

Rappresentante indipendente. Secondo l'articolo 689c del Codice delle Obbligazioni la società che propone agli azionisti un membro del CdA o della direzione o un'altra persona dipendente dalla società per rappresentarli in un'assemblea generale, deve designare anche una persona indipendente che gli azionisti possano scegliere come loro rappresentante. L'OReSa prevede che sia l'assemblea generale a eleggere il rappresentante indipendente, che finora veniva desi-

gnato dal CdA. La sua elezione da parte dell'assemblea generale deve avvenire annualmente. La rielezione è permessa per un numero illimitato di volte, salvo che lo statuto preveda una durata massima del mandato. L'assemblea generale può revocare il rappresentante indipendente. Se la carica di rappresentante indipendente è vacante, l'OReSa prevede che il CdA ne nomini uno per la prossima assemblea generale; lo statuto può prevedere altre regole. Il CdA dal canto suo deve garantire che gli azionisti possano dare al rappresentante indipendente (1) istruzioni specifiche in merito alle proposte contenute nella convocazione dell'assemblea generale, (2) istruzioni generali in merito a proposte non contenute nella convocazione, e (3) procure e istruzioni per posta elettronica. Il rappresentante indipendente esercita il diritto di voto secondo le istruzioni ricevute o, se non ha ricevuto alcuna istruzione, si astiene dal voto.

Statuto. Secondo l'OReSa lo statuto delle società deve contenere disposizioni piuttosto dettagliate sui vari punti menzionati. Eventuali modifiche dei principi di retribuzione o di certi dettagli decisi dall'assemblea generale implicheranno, quindi, una modifica dello statuto, con atto pubblico, iscrizione al registro di commercio e pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).

Disposizioni transitorie: Per vari punti dell'OReSa è previsto un periodo transitorio, che consentirà alle società anonime quotate in borsa e agli istituti di previdenza che detengono azioni delle stesse, di adeguare statuti, regolamenti, contratti e processi interni. Ad esempio, le società anonime devono modificare i loro statuti e regolamenti entro la seconda assemblea generale ordinaria che avrà luogo dopo il 1° gennaio 2014.

calderan@altenburger.ch